

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2125)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Periodo di permanenza nelle classi di stipendio dell'ultimo parametro dei docenti per i presidi nominati in ruolo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce, all'articolo 58, che il periodo di prova conseguente alla nomina del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituzioni educative ha la durata di un anno.

Ciò costituisce una giusta norma innovativa rispetto alla legislazione precedente, secondo la quale il periodo di prova era di tre anni.

Lo stesso decreto, all'articolo 133, prevede che nella prima applicazione del decreto stesso è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo delle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto

e in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Anche tale norma è pienamente giustificata e trova il suo obiettivo fondamento nel fatto di aver svolto, da parte degli interessati, le mansioni proprie dei presidi per due anni.

La maggior parte dei presidi che saranno immessi in ruolo a seguito del richiamato concorso si trova all'ultimo parametro dei docenti da molti anni.

Per le considerazioni fatte appare equo ridurre per essi a un anno il periodo di permanenza nelle classi di stipendio corrispondenti a tale ultimo parametro, in analogia al periodo di prova.

Questo è il contenuto del presente disegno di legge, che spero veder confortato della vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il periodo di permanenza al parametro corrispondente all'ultima classe di stipendio dei docenti per i presidi immessi in ruolo in base all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, è ridotto a un anno.